



Il Sindaco

ORDINANZA N. DEL 75 del 01/10/2026
ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

OGGETTO: Limitazioni temporanee degli orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e delle attività di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici, per la tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, dell'ambiente e del patrimonio culturale nelle aree interessate da fenomeni di aggregazione notturna.

IL SINDACO

PREMESSO CHE

il centro storico della Città di Monza e le ulteriori aree individuate nell'Allegato A costituiscono ambiti urbani nei quali coesistono funzioni residenziali, commerciali, artigianali, di somministrazione, culturali, ricreative e turistiche e nei quali, in particolare nelle ore serali e notturne, si registra una significativa frequentazione degli spazi pubblici;

la presenza di attività economiche, la frequentazione degli spazi cittadini e le diverse forme di aggregazione e socialità costituiscono elementi positivi della vitalità urbana e dell'attrattività della città e devono essere preservati e conciliati con le esigenze di tranquillità e riposo dei residenti e con la corretta e ordinata fruizione degli spazi comuni;

la concentrazione e la permanenza di persone nelle ore notturne, quando si protraggono nelle immediate adiacenze degli esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione, possono tuttavia determinare situazioni di disturbo e incidere sulla possibilità dei residenti di fruire serenamente delle proprie abitazioni e degli spazi urbani;

CONSIDERATO CHE

la finalità perseguita dal presente provvedimento non è quella di limitare la normale socialità o la frequentazione della città, bensì quella di assicurare, nelle fasce orarie più avanzate della notte, un equilibrato temperamento tra le esigenze connesse all'esercizio delle attività economiche e quelle di tutela della tranquillità, del riposo dei residenti e della civile convivenza;

la prosecuzione dell'apertura al pubblico degli esercizi nelle ore notturne costituisce, per sua natura, un elemento idoneo a mantenere il flusso della clientela verso le attività e la successiva permanenza di persone negli spazi pubblici immediatamente circostanti;



Il Sindaco

tale fenomeno non è necessariamente riconducibile alla sola vendita o somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, potendo il flusso e la permanenza della clientela protrarsi anche in relazione alla somministrazione di alimenti e bevande analcoliche, alla vendita di prodotti alimentari, alla gastronomia da asporto e alle ulteriori attività aperte al pubblico;

RITENUTO, pertanto, che una misura riferita esclusivamente alla vendita o alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche non risulterebbe pienamente coerente con la finalità perseguita, in quanto consentirebbe comunque il protrarsi dell'accesso della clientela agli esercizi e il mantenimento del relativo fattore di attrazione nelle fasce orarie interessate;

RITENUTO, per contro, che la temporanea cessazione dell'attività nei confronti del pubblico e la conseguente chiusura al pubblico degli esercizi interessati, limitatamente alle fasce orarie individuate dal presente provvedimento, costituiscano misure maggiormente funzionali a interrompere il flusso della clientela verso gli esercizi e a favorire il progressivo venir meno delle concentrazioni e delle permanenze connesse alla fruizione delle attività nelle immediate adiacenze;

CONSIDERATO che la chiusura al pubblico non comporta, nelle fasce interessate, la necessaria cessazione di ogni attività interna dell'impresa, potendo proseguire, a porte chiuse e senza accesso o permanenza della clientela, le operazioni interne di riordino, pulizia, preparazione, approvvigionamento e le ulteriori attività organizzative compatibili con le prescrizioni del presente provvedimento;

RITENUTO che tale impostazione consenta di perseguire l'interesse pubblico con una misura meno incidente sull'organizzazione dell'attività economica rispetto a una generalizzata sospensione di ogni attività lavorativa, concentrando la limitazione esclusivamente sull'accesso del pubblico e sulle attività suscettibili di determinare afflusso e permanenza della clientela;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

la disciplina degli orari deve essere circoscritta alle sole fasce notturne nelle quali assume maggiore rilievo l'esigenza di temperare la frequentazione della città e l'esercizio delle attività economiche con la tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, senza incidere sulle fasce diurne e mattutine oltre quanto necessario;

la previsione della cessazione dell'attività nei confronti del pubblico alle ore 01.00 nelle notti da domenica a giovedì e alle ore 02.00 nelle notti da giovedì a domenica, con ripresa alle ore 06.00, consente di graduare l'intensità della misura nell'arco della settimana, riconoscendo nelle serate comprese tra giovedì e sabato una maggiore estensione dell'orario di apertura rispetto alle restanti giornate;

la ripresa delle attività dalle ore 06.00 consente di circoscrivere gli effetti della misura alla sola fascia notturna e di non interferire con l'ordinario svolgimento delle attività economiche nelle ore mattutine e diurne;



Il Sindaco

VALUTATO, pertanto, che la predetta articolazione degli orari realizzi un contemperamento tra le esigenze delle attività economiche, la frequentazione serale e notturna della città e le esigenze di tutela del riposo e della tranquillità dei residenti;

CONSIDERATO inoltre che l'applicazione del provvedimento alle sole aree espressamente individuate nell'Allegato A, anziché all'intero territorio comunale, consente di circoscriverne territorialmente gli effetti agli ambiti interessati dalla regolamentazione oggetto del procedimento;

RITENUTO che la delimitazione territoriale e temporale della misura, unitamente alla sua applicazione per un periodo complessivamente limitato a trenta giorni, consenta di contenere l'incidenza del provvedimento sulle libertà economiche entro quanto ritenuto necessario al perseguimento delle finalità pubbliche sopra rappresentate;

RITENUTO altresì opportuno attribuire alla misura carattere temporaneo e sperimentale, prevedendo il monitoraggio della sua applicazione e dei relativi effetti ai fini delle successive valutazioni dell'Amministrazione, senza previsione di alcun rinnovo o proroga automatica;

RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale n. 48 del 29 giugno 2026, prot. n. 0127768/2026, efficace dal 29 giugno al 28 luglio 2026, con la quale sono state adottate analoghe misure temporanee di regolamentazione degli orari, la cui precedente applicazione costituisce elemento di esperienza amministrativa utile, ferma restando l'autonomia del presente procedimento e della relativa valutazione;

DATO ATTO che, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è stato preventivamente avviato il procedimento amministrativo finalizzato all'adozione del presente provvedimento, mediante comunicazione affissa all'albo pretorio prot. n. 182345/2026 del 22.09.2026;

DATO ATTO che con la predetta comunicazione sono stati resi noti ai soggetti interessati:

- le finalità e i presupposti del procedimento;
- le categorie di attività potenzialmente destinatarie delle misure;
- l'ambito territoriale di applicazione;
- le fasce orarie di cessazione e ripresa prospettate;
- la durata temporanea della misura;
- la possibilità di partecipare al procedimento mediante presentazione di memorie, osservazioni e documentazione;

CONSIDERATO che la misura definitivamente adottata si mantiene nell'ambito sostanziale delle limitazioni sottoposte alla partecipazione procedimentale, con particolare riferimento alla prevista cessazione dell'attività e chiusura al pubblico degli esercizi interessati nelle fasce orarie individuate;



Il Sindaco

DATO ATTO che entro il termine assegnato non sono pervenute osservazioni tali da determinare una diversa valutazione delle misure prospettate;

VISTO l'art. 41 della Costituzione, che riconosce la libertà dell'iniziativa economica privata nel rispetto dei limiti e degli interessi pubblici stabiliti dall'ordinamento;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, gli artt. 1 e 3, nonché gli artt. 7, 8, 9 e 10 in materia di partecipazione al procedimento amministrativo;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

VISTA la Legge Regionale Lombardia 2 febbraio 2010, n. 6;

VISTO il **Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico delle attività commerciali del Comune di Monza**, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 27 novembre 2023;

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO lo Statuto del Comune di Monza;

RITENUTO, alla luce delle disposizioni richiamate e delle valutazioni sopra esposte, di procedere all'adozione del presente provvedimento.

ORDINA

Art. 1 - Finalità e ambito territoriale

1. La presente ordinanza disciplina temporaneamente gli orari di apertura e chiusura al pubblico delle attività indicate all'art. 2, al fine di contemperare l'esercizio delle attività economiche e la frequentazione serale e notturna della città con le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, dell'ambiente, del patrimonio culturale e della corretta fruizione degli spazi pubblici.
2. Le disposizioni si applicano alle attività ricadenti nell'area individuata nell'**Allegato A**, composto dalla planimetria e dall'elenco delle strade, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
3. L'applicazione delle limitazioni è determinata dall'ubicazione dell'attività, dell'esercizio o del punto di vendita o erogazione all'interno del perimetro individuato, indipendentemente dalla residenza o provenienza degli avventori.

Art. 2 - Attività soggette a limitazione e obbligo di chiusura al pubblico

1. Nelle aree individuate all'art. 1, durante le fasce orarie stabilite dall'art. 3, le attività indicate nel presente articolo devono cessare l'attività nei confronti del pubblico e osservare la chiusura al pubblico dell'esercizio, secondo le modalità di seguito specificate.



Il Sindaco

2. In particolare:

a) esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ogni altra attività abilitata alla somministrazione al pubblico: devono cessare ogni attività di somministrazione di alimenti e bevande, comprese le bevande alcoliche, superalcoliche e analcoliche, nonché la vendita, anche per asporto, effettuata direttamente alla clientela. Entro l'orario stabilito dall'art. 3 l'esercizio deve essere chiuso al pubblico e non può essere consentito l'accesso o la permanenza della clientela sino all'orario di riapertura;

b) esercizi commerciali appartenenti al settore alimentare o misto: deve cessare l'attività di vendita al pubblico e l'esercizio deve essere chiuso al pubblico per l'intera durata della fascia di limitazione;

c) attività artigianali di produzione e vendita di prodotti alimentari e di gastronomia pronti per il consumo immediato: deve cessare la vendita o cessione al pubblico dei prodotti e l'esercizio deve essere chiuso al pubblico per l'intera durata della fascia di limitazione;

d) attività di erogazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici: deve cessare l'erogazione al pubblico secondo le modalità stabilite al comma 8.

3. Ai fini della presente ordinanza, per chiusura al pubblico si intende la cessazione dell'accesso e della permanenza della clientela all'interno dei locali dell'esercizio e negli ulteriori spazi destinati all'attività e alla fruizione da parte del pubblico.

4. Entro l'orario di chiusura indicato all'art. 3:

a) devono essere cessate le attività di vendita e somministrazione nei confronti del pubblico;

b) non è consentito l'ingresso di nuovi clienti;

c) deve essere terminata la permanenza della clientela all'interno dell'esercizio;

d) devono essere liberati dalla clientela i dehors, gli spazi esterni, le aree in concessione o comunque legittimamente utilizzate dall'esercizio per la somministrazione, la vendita o il consumo.

5. Durante la fascia di chiusura al pubblico non è consentito effettuare attività di vendita, somministrazione o cessione direttamente a clienti che accedano o permangano presso l'esercizio, le relative pertinenze, i dehors o gli ulteriori spazi esterni riconducibili all'attività.

6. La chiusura al pubblico non comporta la cessazione delle attività interne dell'impresa. È pertanto consentita, a porte chiuse e senza accesso o permanenza della clientela, la presenza del titolare, dei dipendenti e degli altri addetti per lo svolgimento di attività quali pulizia, riordino, preparazione, produzione,



Il Sindaco

manutenzione, approvvigionamento e ulteriori operazioni interne non rivolte al pubblico.

7. Per le attività di erogazione mediante distributori automatici, la limitazione opera quando l'apparecchio o il locale che lo ospita sia accessibile al pubblico durante le fasce di cui all'art. 3. Il titolare o gestore deve impedirne l'utilizzo mediante disattivazione dell'apparecchio ovvero, qualora il distributore sia collocato in locale autonomamente accessibile, mediante chiusura al pubblico del locale o mediante altra misura equivalente idonea a impedirne l'accesso e l'utilizzo. Sono esclusi gli apparecchi collocati in spazi che durante tali fasce non siano accessibili al pubblico.

8. Le prescrizioni del presente articolo sono finalizzate a interrompere, nelle fasce orarie stabilite, l'afflusso della clientela verso gli esercizi e la permanenza connessa alla loro fruizione nelle immediate adiacenze, ferma restando la possibilità di svolgere le attività interne non rivolte al pubblico previste dal comma 6.

Art. 3 - Orari di chiusura e riapertura al pubblico

Le attività indicate all'art. 2 devono osservare i seguenti orari di chiusura e riapertura al pubblico:

Notte di riferimento	Chiusura al pubblico	Riapertura al pubblico
domenica → lunedì	01.00 del lunedì	06.00 del lunedì
lunedì → martedì	01.00 del martedì	06.00 del martedì
martedì → mercoledì	01.00 del mercoledì	06.00 del mercoledì
mercoledì → giovedì	01.00 del giovedì	06.00 del giovedì
giovedì → venerdì	02.00 del venerdì	06.00 del venerdì
venerdì → sabato	02.00 del sabato	06.00 del sabato
sabato → domenica	02.00 della domenica	06.00 della domenica

L'orario indicato nella colonna **“Chiusura al pubblico”** individua il momento entro il quale devono essere cessate le attività nei confronti del pubblico e deve essere terminata la permanenza della clientela all'interno dei locali, nei dehors e negli ulteriori spazi di cui all'art. 2.

Dall'orario indicato e sino alle ore 06.00 l'esercizio deve rimanere chiuso al pubblico, ferme restando esclusivamente le attività interne consentite dall'art. 2, comma 6.

Art. 4 - Durata ed efficacia

La presente ordinanza ha efficacia dalle ore 00.00 di venerdì 2 ottobre 2026 alle ore 24.00 di sabato 31 ottobre 2026, per complessivi 30 giorni.

Alla scadenza il provvedimento cessa automaticamente di avere efficacia. Non sono previsti rinnovi o proroghe automatiche. Ogni eventuale successiva misura richiederà autonoma valutazione e distinto provvedimento nel rispetto dei presupposti di legge.



Art. 5 - Regime delle violazioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato o integri una diversa violazione amministrativa, l'inosservanza delle prescrizioni della presente ordinanza è assoggettata al regime sanzionatorio previsto dalla normativa applicabile alla specifica condotta accertata, secondo quanto disposto dai commi seguenti.
2. Per l'inosservanza delle prescrizioni riconducibili alle limitazioni adottate ai sensi dell'art. 50, comma 7-bis, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare per:

a) la vendita, anche per asporto, o la somministrazione di bevande alcoliche o superalcoliche effettuata in violazione degli artt. 2 e 3;

b) la prosecuzione dell'attività di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto oltre l'orario stabilito;

c) la prosecuzione della vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato da parte delle attività artigianali oltre l'orario stabilito;

d) la prosecuzione dell'erogazione di alimenti o bevande mediante distributori automatici nelle fasce orarie soggette a limitazione;

si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 5.000,00 prevista dall'art. 50, comma 7-bis.1, del D.Lgs. n. 267/2000.

3. Qualora la medesima violazione di cui al comma 2 sia commessa per due volte nell'arco di un anno, trovano applicazione le ulteriori conseguenze previste dall'art. 50, comma 7-bis.1, del D.Lgs. n. 267/2000, anche qualora il responsabile abbia proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta nei casi consentiti dalla legge.
4. Per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, la violazione dell'obbligo di osservare gli orari di apertura e chiusura al pubblico stabiliti dagli artt. 2 e 3 è assoggettata alla disciplina prevista dall'art. 108 della L.R. Lombardia 2 febbraio 2010, n. 6 e al relativo regime sanzionatorio di cui all'art. 110, che rinvia all'art. 80, commi 2, 3, 4 e 5, della medesima legge regionale.
5. Per le ulteriori violazioni degli obblighi di chiusura al pubblico, di divieto di accesso o permanenza della clientela e delle altre prescrizioni adottate nell'esercizio del potere di regolamentazione degli orari di cui all'art. 50, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, per le quali non sia prevista dalla legge o da altra disposizione normativa una specifica sanzione, si applica il regime sanzionatorio previsto dalla normativa comunale e dall'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, ove ne ricorrano i presupposti.
6. Qualora una medesima condotta sia astrattamente riconducibile a più disposizioni sanzionatorie, trova applicazione il principio di specialità di cui all'art. 9 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, senza duplicazione delle sanzioni amministrative per il medesimo fatto.
7. Resta ferma l'applicazione delle ulteriori conseguenze accessorie, delle misure di sospensione o degli altri provvedimenti eventualmente previsti dalla



Il Sindaco

normativa statale, regionale o comunale in relazione alla specifica violazione accertata.

8. Per l'accertamento e la contestazione delle violazioni, per il pagamento in misura ridotta ove consentito e per l'applicazione delle sanzioni si osservano la Legge 24 novembre 1981, n. 689, la normativa regionale applicabile e le ulteriori disposizioni vigenti in materia.

Art. 6 - Vigilanza e monitoraggio

La vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza è demandata al Corpo di Polizia Locale di Monza e agli altri organi di polizia competenti.

Il Settore Polizia Locale, Protezione Civile cura il monitoraggio dell'applicazione e degli effetti delle misure, mediante i controlli e le rilevazioni svolti nell'ambito dell'organizzazione dei servizi.

Art. 7 - Pubblicità e comunicazioni

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Monza ed è trasmessa, per quanto di rispettiva competenza o conoscenza, ai seguenti soggetti:

- Prefettura di Monza e della Brianza;
- Questura di Monza e della Brianza;
- Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri;
- Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
- Settore Polizia Locale, Protezione Civile;
- SUAP del Comune di Monza;
- ulteriori uffici, enti e soggetti interessati individuati dall'Amministrazione.

Art. 8 - Disposizioni finali e mezzi di impugnazione

La presente ordinanza costituisce provvedimento temporaneo di regolamentazione degli orari di apertura e chiusura al pubblico, adottato ai sensi dell'art. 50, commi 7 e 7-bis, del D.Lgs. n. 267/2000 e delle ulteriori disposizioni richiamate in premessa e non ha natura di ordinanza contingibile e urgente.

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall'ordinamento, nei termini di legge.

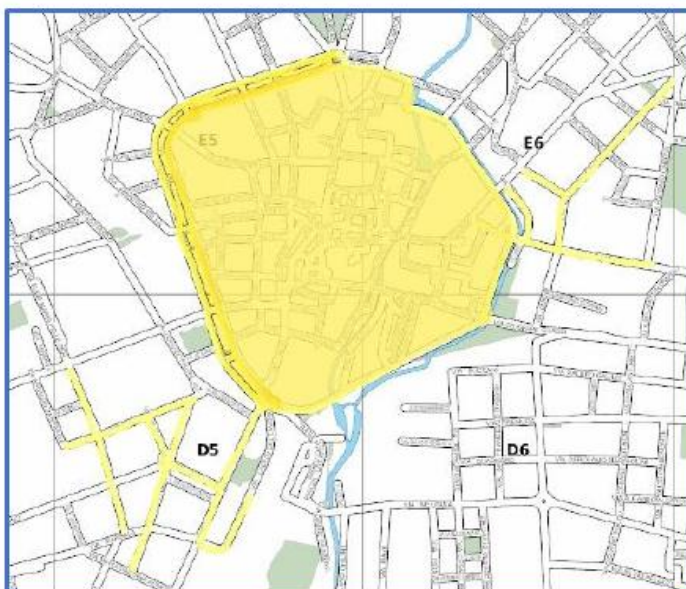
Monza, 01/10/2026

IL SINDACO
Paolo Pilotto
(firmato digitalmente)

ALLEGATO A

Perimetro territoriale di applicazione

La planimetria e l'elenco sottostante riproducono il perimetro territoriale sottoposto alla partecipazione procedimentale.



N.	Toponimo	Denominazione strada	Note
1	Via	Aliprandi	
2	Vicolo	Ambrogiolo	
3	Via	Appiani Andrea	
4	Via	Arosio	
5	Vicolo	Bellani Angelo	
6	Via	Bellani Angelo	
7	Via	Bergamo	
8	Via	Cairolì fratelli	
9	Piazza	Cambiaghi	
10	Via	Camperio Manfredo	
11	Via	Campini Giuseppe Maurizio	
12	Via	Canonica Luigi	
13	Piazza	Carducci Giosuè	



Il Sindaco

14	Via	Carlo Alberto	
15	Piazza	Carrobiolo	
16	Vicolo	Carrobiolo	
17	Via	Cernuschi Enrico	
18	Piazza	Citterio	
19	Via	Cortelonga	
20	Piazzetta	Corticella	
21	Via	Crispi	
22	Via	Cristoforo Colombo	
23	Via	Dante Alighieri	Tratto compreso tra via Appiani e via Mosè Bianchi
24	Via	D'Azeglio Massimo	
25	Via	De Amicis	
26	Vicolo	De' Gradi	
27	Via	De' Gradi	
28	Via	De Leyva	
29	Via	dei Mille	
30	Vicolo	dei Molini	
31	Vicolo	della Signora	
32	Via	della Signora	
33	Vicolo	della Torre	
34	Via	della Vittoria	
35	Piazza	Duomo	
36	Vicolo	Duomo	
37	Via	Enrico da Monza	
38	Via	Frasi Anton Francesco	Tratto compreso tra via D'Azeglio e via Carlo Alberto
39	Vicolo	Frasi Paolo	
40	Via	Garibaldi Anita	
41	Piazza	Garibaldi Giuseppe	
42	Via	Gerardo dei Tintori	
43	Via	Giuliani Padre Reginaldo	
44	Via	Gramsci	
45	Piazza	Grandi Achille	
46	Piazza	Indipendenza	
47	Spalto	Isolino	
48	Via	Italia	



Il Sindaco

49	Vicolo	Lambro	
50	Via	Lambro	
51	Via	Locatelli Antonio	
52	Via	Longhi Giuseppe	
53	Via	Luini Bernardino	
54	Via	Magenta	
55	Via	Mantegazza Paolo	
56	Via	Manzoni Alessandro	
57	Via	Mapelli Achille	
58	Via	Martiri della Libertà	
59	Via	Mauri Giovan Battista	
60	Largo	Mazzini	
61	Corso	Milano	Fino all'intersezione Via Agnesi- Via Arosio
62	Via	Missori Giuseppe	
63	Via	Morigia Bonincontro	
64	Via	Mosè Bianchi	
65	Piazzetta	Motta Maria	
66	Via	Napoleone Bonaparte	
67	Via	Osio Generale	
68	Via	Palestro	
69	Via	Parini Giuseppe	Tratto compreso tra via Appiani e via Mosè Bianchi
70	Via	Parravicini Gian Francesco	
71	Via	Passerella dei Mercati	
72	Via	Passerini Antonio Gambacorti	
73	Via	Pennati Alessandro	
74	Via	Pesa del Lino	
75	Via	Piermarini Giuseppe	
76	Spalto	Pido	
77	Via	Porta Carlo	
78	Via	Porta Lodi	
79	Via	Pretorio	
80	Largo	Quattro Novembre	
81	Via	Regina Teodolinda	
82	Piazza	Roma	
83	Vicolo	Roma	



Il Sindaco

84	Via	Rossi Monsignore Paolo	
85	Via	San Giovanni Bosco	
86	Via	San Martino di Tours	
87	Piazzetta	San Maurizio	
88	Via	San Paolo	
89	Piazza	San Pietro Martire	
90	Spalto	Santa Maddalena	
91	Via	Santa Maddalena	
92	Via	Santa Margherita	
93	Via	Segantini	
94	Via	Solera	
95	Via	Spreafico Eugenio	Tratto compreso tra via Manzoni e via Parravicini
96	Via	Talamoni Monsignore Luigi	
97	Piazza	Trento e Trieste	
98	Via	Umberto I	
99	Via	Venti Settembre	
100	Largo	Venticinque Aprile	
101	Via	Visconti	
102	Via	Vittorio Emanuele secondo	
103	Via	Volta Alessandro	Tratto compreso tra via Appiani e via Mosè Bianchi
104	Via	Volturno	
105	Via	Zanata	
106	Via	Zavattari Cristoforo e Franceschino	
107	Via	Zucchi Bartolomeo	